



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
 Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli

Al Presidente
 Ordine degli Psicologi del Lazio

Alle ASL regionali del Lazio

Oggetto: Chiarimenti applicativi in materia di Comunicazione di Inizio Attività delle professioni sanitarie non mediche ai sensi della DGR n. 1247 del 18 dicembre 2025.

Con riferimento alla nota di codesto Ordine prot. n. 1952 del 3 febbraio 2026, con la quale sono stati richiesti chiarimenti interpretativi in materia di Comunicazione di Inizio Attività (CIA) delle professioni sanitarie non mediche di cui alla DGR n. 1247 del 18 dicembre 2025, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, si precisa che i chiarimenti forniti con la presente risultano, tra l'altro, finalizzati a favorire un'interpretazione uniforme delle disposizioni vigenti sul territorio regionale e a supportare l'attività istruttoria e di verifica demandata alle Aziende Sanitarie Locali competenti. Le indicazioni che seguono sono rese nelle more di eventuali ulteriori approfondimenti o aggiornamenti della modulistica e delle procedure operative, tenendo conto delle specificità organizzative connesse all'esercizio delle professioni sanitarie non mediche.

- **Quesito n. 1): Esposizione della CIA: chiarimenti per le comunicazioni già inviate**
 Con riferimento alle posizioni dei professionisti che hanno trasmesso la CIA ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore della DGR n. 1247/2025, si chiarisce che le comunicazioni già validamente trasmesse via PEC alla ASL territorialmente competente e alla Regione Lazio, secondo le modalità vigenti al momento dell'invio, conservano piena efficacia e non devono essere rinnovate ai fini della regolarità dell'adempimento.
 Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di esposizione previsto dall'art. 10-bis, comma 3, della legge regionale n. 4/2003 e s.m.i., il professionista potrà alternativamente:
 - a. esporre copia della ricevuta della PEC trasmessa alla ASL territorialmente competente e alla Regione Lazio secondo le modalità previgenti, senza necessità di procedere a un nuovo invio della CIA tramite la piattaforma informatica regionale;
 - b. procedere a un nuovo invio della CIA mediante la piattaforma informatica regionale, acquisendo, in tal modo, il protocollo generato automaticamente dal sistema, da esporre secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- **Quesito n. 2): Comunicazione di cessazione dell'attività**
 Per la comunicazione di cessazione dell'attività si dovrà utilizzare la medesima modalità adottata per la trasmissione della CIA, ovvero:
 1. Comunicazione via PEC alla ASL territorialmente competente e alla Regione Lazio (nel caso di istanze antecedenti la vigenza della DGR n. 1247/2025);
 2. tramite la piattaforma informatica regionale, attraverso la funzionalità dedicata.
- **Quesito n. 3): Dichiarazioni relative a procedimenti penali e condanne penali**
 Sul punto, si chiarisce che il professionista potrà utilizzare il campo "Altro" presente nella piattaforma informatica regionale nella sezione "Parte I", al fine di rappresentare compiutamente la propria situazione con riferimento ad eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso, non ostativi rispetto all'esercizio di attività sanitaria, fornendo le informazioni ritenute utili ai fini istruttori.
- **Quesito n. 4): Esercizio dell'attività presso la propria abitazione (uso promiscuo studio-abitazione)**
 L'esercizio dell'attività professionale presso la propria abitazione comporta l'obbligo di trasmissione della CIA. Fermo restando il rispetto della disciplina ordinaria in materia di destinazione d'uso degli immobili, l'uso "promiscuo" dell'immobile è consentito, nei limiti previsti dai singoli regolamenti comunali, esclusivamente nel caso in cui il professionista eserciti l'attività in forma individuale e risieda stabilmente nell'unità immobiliare adibita a civile abitazione, destinando una porzione della stessa a proprio studio professionale.



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli

Alla Comunicazione di Inizio Attività dovrà essere allegata la planimetria dell'intero immobile, con evidenziazione della porzione destinata all'esercizio dell'attività professionale.

- Quesito n. 5): Esercizio dell'attività esclusivamente a domicilio dei pazienti

L'esercizio dell'attività professionale presso uno studio medico rappresenta la modalità preferenziale di erogazione del servizio.

Laddove specifiche esigenze, soprattutto legate allo stato di salute del paziente, comportino l'esercizio dell'attività professionale presso il suo domicilio, non si configura l'obbligo di trasmissione della CIA, atteso che tale adempimento trova applicazione nei casi in cui il professionista disponga di uno spazio proprio destinato allo svolgimento dell'attività professionale.

- Quesito n. 6): Utilizzo di spazi professionali tramite contratti di servizio

Fermo restando che l'esercizio presso il proprio studio professionale rimane la modalità preferenziale di lavoro, l'eventuale attività presso spazi professionali all'interno di immobili gestiti da soggetti terzi mediante contratti di service dovrà mantenere la caratteristica di utilizzo sporadico o occasionale, con cadenza prevedibile. Per tale fattispecie, ad oggi, non è previsto l'obbligo di presentazione della CIA.

Si precisa, al riguardo, che l'esercizio di attività sanitaria è incompatibile con l'esercizio di attività non sanitaria e che andranno comunque garantiti i requisiti di igiene, sanità e sicurezza dei locali.

Qualora, invece, l'utilizzo dello spazio assuma carattere stabile e strutturato, troverà applicazione l'obbligo di CIA e il professionista dovrà disporre di un idoneo titolo di possesso che legittimi l'utilizzo dello spazio professionale, allegando la planimetria dell'immobile con evidenza della porzione di spazio assegnata al professionista.

- Quesito n. 7): Requisiti dello studio professionale delle professioni sanitarie non mediche

L'amministrazione regionale ha disciplinato i requisiti minimi autorizzativi delle attività sanitarie e sociosanitarie soggetto al rilascio del titolo autorizzativo.

Nel caso di studio professionale per l'esercizio delle professioni sanitarie non mediche, non soggette al rilascio del titolo autorizzativo, non sono stati previsti requisiti specifici, fermo restando l'obbligo di osservanza della normativa generale vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali destinati allo svolgimento dell'attività professionale e il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e urbanistica.

- Quesito n. 8): Necessità della CIA nei casi di svolgimento dell'attività presso strutture sanitarie private già autorizzate come poliambulatori

Nel caso di strutture sanitarie, il titolo autorizzativo necessario per l'esercizio è rilasciato con provvedimento espresso regionale che specifica la tipologia di attività sanitaria che si possono erogare. Le attività ambulatoriali sono obbligate, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10 bis della L.r. n. 4/03 e s.m.i., all'esposizione del Qrcode rilasciato dall'amministrazione regionale.

- Quesito n. 9): Studi professionali singoli in spazi condivisi (polistudio)

Nei casi in cui il professionista operi autonomamente all'interno di un immobile condiviso con altri professionisti, senza vincoli associativi, societari o organizzativi, non è necessario costituire o dichiarare uno studio associato o una società tra professionisti.

In tali fattispecie, è corretto selezionare nel modulo presente nella presente nella piattaforma informatica regionale l'opzione "opera esclusivamente il sottoscrittore del presente modulo", dovendosi intendere il riferimento allo "studio" come riferito all'attività del singolo professionista e non all'immobile nel suo complesso.

Ciascun professionista sarà, pertanto, tenuto a trasmettere autonomamente la propria CIA con riferimento allo spazio professionale utilizzato, indipendentemente dagli altri professionisti presenti nel medesimo immobile e in assenza di rapporti associativi, societari o organizzativi.

Resta fermo che, nelle situazioni sopra descritte, ciascun professionista risponde esclusivamente del proprio studio professionale, inteso quale spazio o porzione dell'immobile destinata allo svolgimento della propria attività, non rilevando, ai fini della CIA, la presenza di altri professionisti operanti autonomamente nel medesimo immobile.

- Quesito n. 10): Presenza di psicologi e/o professioni sanitarie mediche e/o figure non sanitarie nella stessa unità immobiliare



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli

Si chiarisce che l'esercizio di attività sanitaria all'interno della medesima unità immobiliare è incompatibile con l'esercizio di attività non sanitaria (es. commercialisti, avvocati, etc.).

È invece consentita la compresenza, all'interno della medesima unità immobiliare, di professionisti sanitari non medici e professionisti sanitari medici, rientranti o meno nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 2-bis, della legge regionale n. 4/2003 e s.m.i.

- Quesito n. 11): Esercizio dell'attività esclusivamente online

In considerazione della necessità di individuare un luogo fisico ove si esercita l'attività professionale non medica, l'utilizzo di modalità di erogazione del servizio esclusivamente online non comporta l'obbligo di trasmissione della CIA. Rimangono fermi gli obblighi previsti dalla normativa di settore per l'utilizzo di piattaforme informatiche

Resta ferma la possibilità di fornire eventuali ulteriori chiarimenti applicativi che si rendessero necessari in relazione a specifiche fattispecie o all'evoluzione delle procedure operative.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area

Il Direttore